

***D.I. 153/2023
correttivo al D.I.
182/2020***

Cosa ha modificato?



ARTICOLO 3. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE (GLO)

E' stata rimossa la figura dello psicopedagogo, ove presente, tra le figure interne del GLO ed è stata apportata un'integrazione terminologica alle aree di riferimento degli specialisti chiamati a partecipare alle riunioni (aggiunta «assistenza specialistica»)



ARTICOLO 4. FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE (GLO)

E' stato corretto un refuso in un riferimento interno ad un comma ma, soprattutto, è stata rimossa la possibilità di riunioni del GLO in orario scolastico, salvo motivata necessità (che si presume dovrà comparire nel verbale o essere comunque documentata). Tali incontri dovranno svolgersi in fasce orarie non coincidenti con l'orario di lezione.



ARTICOLO 8. ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DIDATTICO.

E' stato aggiunto il comma 4, che esplicita la corrispondenza tra i Domini del Verbale di Accertamento/Profilo di Funzionamento, richiamati nelle Linee Guida, e le Dimensioni presenti nei modelli di PEI allegati al Decreto in esame. Si aggiunge, inoltre, nella parte relativa alle aree oggetto di osservazione sistematica, un riferimento a stili cognitivi e competenze più precisamente individuati come aspetti di sviluppo a partire dalla scuola primaria.



ARTICOLO 9. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO.

E' stata aggiunta la terminologica (contesto fisico, organizzativo e relazionale) che rende più trasparente la natura integrativa dell'osservazione sistematica per poter predisporre un ambiente di apprendimento inclusivo.



ARTICOLO 10. CURRICOLO DELL'ALUNNO

Con la modifica di questo articolo si precisa che la valutazione va sempre espressa per ciascuna disciplina, anche qualora si proceda a raggruppamenti per aree disciplinari di studio.

Inoltre, viene specificato che la differenziazione tra i percorsi ordinari, personalizzati con prove equipollenti o differenziati ai fini del conseguimento del diploma è valida solo per la scuola secondaria di secondo grado.



ARTICOLO 10 BIS. ESAMI INTEGRATIVI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.

Questo articolo è stato aggiunto integralmente e chiarisce le modalità di passaggio da un percorso didattico differenziato a uno personalizzato con prove equipollenti.

Sono previste due modalità:

- Se il Consiglio di Classe non approva a maggioranza, l'alunno dovrà superare prove integrative per ottenere il passaggio;
- Se il Consiglio di Classe approva a maggioranza, il passaggio sarà confermato senza necessità di prove integrative.



ARTICOLO 12. INTERVENTI NECESSARI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA FREQUENZA.

C'è una modifica terminologica al riferimento alle disabilità visive ed uditive che non consideri tale tipologia di funzionamento un deficit, come nel testo precedente (il testo «privi di vista, privi di udito» è stato sostituito da «con disabilità visive e uditive»)



ARTICOLO 13. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE.

Questa sezione precisa le possibilità di personalizzazione oraria non coincidente con l'intero tempo scuola.

La possibilità è ammessa ma va in eccezione alla luce dei seguenti prerequisiti:

- Comprovate e documentate esigenze sanitarie;
- Richiesta espressa congiuntamente da parte della famiglia e dei sanitari (e non in alternativa da uno o dall'altro, come nella versione precedente al testo normativo).

ARTICOLO 18. DEFINIZIONE DELLE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO.

Viene modificata la dicitura «Debito di Funzionamento» con «Supporti al Funzionamento».

Viene, inoltre, esplicitato che la rilevazione del fabbisogno di risorse può avvenire in tre modalità:

- In base al profilo di funzionamento
- In base al verbale di accertamento
- Prendendo in considerazione entrambi i documenti



ARTICOLO 19. MODELLO DI PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO.

In riferimento all'attivazione della compilazione in digitale del PEI (ancora in via sperimentale ed estesa solo a scuole volontarie) si precisa che le credenziali di accesso al documento avranno privilegi diversificati a seconda del profilo che effettuerà l'accesso.

ARTICOLO 20. LINEE GUIDA

Viene aggiunto «Al fine di agevolare la relazione del PEI» all'inizio dell'articolo, esplicitando le finalità delle Linee Guida allegate al decreto.



ARTICOLO 21. NORME TRANSITORIE

Viene aggiunto un comma che, nel caso in cui il profilo di funzionamento non sia stato ancora redatto, il PEI può ancora basarsi, in via transitoria, sul binomio diagnosi funzionale / profilo dinamico funzionale.